

COMUNE DI BERTCHIDDA
Provincia di Sassari

Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – 2026

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Michele Raimondo Mura

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.22 del 18/12/2023

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Premesso che l'Organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2024-2026, unitamente agli allegati di legge;
-
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
-
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
-

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, del Comune di BERCHIDDA (SS) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Michele Raimondo Mura

SOMMARIO

PREMESSA

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

DOMANDE PRELIMINARI

EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2024-2026

SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDI E ACCANTONAMENTI

INDEBITAMENTO

ORGANISMI PARTECIPATI

PNRR

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

CONCLUSIONI

PREMESSA

Il sottoscritto Rag. Michele Raimondo Mura revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 8 del 11/03/2021;

Premesso

– che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.lgs. 118/2011;

– che è stato ricevuto in data 13 e 15/12/2023 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, approvato dalla Giunta comunale in data 07.12.2023 con delibera n. 116 completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo e proposta di C.C. n. 55/2023.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, in data 07.12.2023 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026;

L'Organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di BERCHIDDA registra una popolazione al 01.01.2023 di n. 2597 abitanti.

L'Ente non è in disavanzo.

L'Ente non è in piano di riequilibrio.

L'Ente non è in dissesto finanziario.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente entro il 2023 ha aggiornato gli stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025 ed ha adottato la delibera di Consiglio Comunale con la quale si è provveduto all'approvazione dell'assestamento generale di bilancio 2023/2025 (art. 175 comma 8 del d.lgs. n 267/2000) alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023/2025 (art. 193 del d.lgs. n 267/2000);

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del D.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2024-2026 adottando una procedura coerente o comunque compatibile con quanto previsto dal principio contabile All. 4/1 a seguito dell'aggiornamento disposto dal Decreto interministeriale del 25.7.2023 con l'approvazione del bilancio in Consiglio Comunale entro il 31/12/2023.

N.B. Si ricorda che qualora l'Ente non rispetti i termini di legge per l'approvazione del Bilancio, degli strumenti di programmazione e dell'invio dei dati alla BDAP, scatta il divieto di assunzione di cui al comma 1-quinquies e 1-octies, art.9 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L.160/2016 nel testo modificato dall'art.1 c.904 della L.145/2018 salva la deroga aggiunta nell'ultimo periodo dall'art. 3- ter del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Organo di revisione è iscritto alla BDAP.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale, ha effettuato il pre-caricamento sulla banca dati BDAP con esito positivo.

L'Ente è adempiente all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche).

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario sulla base dei parametri individuati con Decreto interministeriale del 4 agosto 2023 per il triennio 2022-2024.

VERIFICHE SULLA PROGRAMMAZIONE

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011) che alla data odierna è fissato al 31 dicembre 2023.

L'Organo di Revisione ha verificato la coerenza delle previsioni sul Documento Unico di programmazione (DUP), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 20/09/2023, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 09/11/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 presentato dalla Giunta. Verbale n. 21 del 18/12/2023.

L'Organo di revisione ha verificato che il DUP e la nota di aggiornamento al DUP contengono i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, è stato redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice ed è inserito nel DUP.

Il programma risulta coerente anche con i progetti PNRR, per i quali non si applica il nuovo codice dei contratti pubblici (rif. Art. 225 co. 8 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018").

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è stato previsto all'interno del DUP.

Il programma risulta coerente anche con i progetti PNRR. (Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 – Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR)

Il Revisori, ricorda che il D.Lgs n. 36 del 2023 del nuovo codice degli appalti, con l'art. 37 ha modificato il piano portando la previsione su base triennale e non più biennale e l'Allegato I.5 al codice dei contratti ne definisce i contenuti e le procedure per la redazione e la pubblicazione.

L'art. 7 dell'all.1.5 al comma 6 riporta "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato

procedono all'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, è stato previsto all'interno del DUP.

Programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno del personale

Nella Sezione operativa del DUP è stata determinata la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Il Revisore ricorda che *la programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.*

L'Organo di revisione in tema di programmazione dei fabbisogni di personale deve esprimersi con apposito parere in sede di approvazione del PIAO. Il parere dell'Organo di revisione è rilasciato limitatamente alla sezione 3 del PIAO e non sull'intero PIAO i cui restanti contenuti non sono pertinenti con le competenze attribuite all'Organo di revisione in tema di rilascio obbligatorio di pareri.

Programma annuale degli incarichi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è stato previsto all'interno del DUP.

Dal limite sono escluse le spese per:

- a) incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- b) incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- c) incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08). b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014)2 ;

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha una sezione del DUP dedicata al PNRR (si rinvia al paragrafo dedicato al PNRR).

LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022 ULTIMO RENDICONTO APPROVATO

L'Ente con la deliberazione n. 19 del Consiglio Comunale del 26/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto di gestione 2022.

L'Organo di revisione ha formulato la propria relazione al rendiconto 2022 in data 24.04.2023 con verbale n. 7.

La gestione dell'anno 2022 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2022 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	2022
Risultato di amministrazione (+/-)	3.159.383,65
di cui:	
a) Vincolato	2.187.464,81
b) Per spese investimento	285.527,78
d) Per fondo accantonato	659.851,31
e) Non vincolato (+/-) *	26.539,75

di cui applicato all'esercizio 2023 un totale di Euro 884.231,61.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non è intervenuto per adeguare le risultanze del rendiconto agli esiti della Certificazione COVID 2023, riferita all'esercizio 2022 tenuto conto dei dati di congruaggio forniti dalla RGS.

L'Ente ha successivamente provveduto al relativo caricamento dei dati aggiornati in BDAP del Rendiconto 2022.

L'Organo di revisione ha rilasciato il proprio parere sul provvedimento di salvaguardia ed assestamento 2023.

Da tale parere emerge che l'Ente è in grado di garantire l'equilibrio per l'esercizio 2023.

Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che non sono pervenute comunicazioni da parte dei Responsabili dei servizi, entro la data utile per la formulazione delle previsioni di bilancio, sull'eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

L'Organo di revisione ha verificato che:

- il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel;
- le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011;
- l'impostazione del bilancio di previsione 2024-2026 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.
- le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Le previsioni di competenza per gli anni 2024, 2025 e 2026 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2023 sono così formulate:

ENTRATE	Assestato 2023	2024	2025	2026
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 884.231,61	€ -		
Fondo pluriennale vincolato	€ 3.520.728,17	€ -	€ -	€ -
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.012.312,13	€ 1.028.662,92	€ 1.028.662,92	€ 1.028.662,92
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 3.940.506,11	€ 2.359.739,51	€ 2.296.541,91	€ 2.296.541,91
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 2.300.405,44	€ 786.544,68	€ 786.544,36	€ 785.749,74
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 9.026.780,07	€ 8.529.034,65	€ 8.280.000,00	€ 580.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro	€ 4.551.700,00	€ 4.147.700,00	€ 4.147.700,00	€ 4.147.700,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 25.236.663,53	€ 16.851.681,76	€ 16.539.449,19	€ 8.838.654,57
SPESE	Assestato 2023	2024	2025	2026
Disavanzo di amministrazione				
Titolo 1 - Spese correnti	€ 7.003.433,53	€ 4.037.995,37	€ 3.971.203,17	€ 3.967.475,14
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 13.556.368,94	€ 8.549.034,65	€ 8.300.000,00	€ 600.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 125.161,06	€ 116.951,74	€ 120.546,02	€ 123.479,43
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 4.551.700,00	€ 4.147.700,00	€ 4.147.700,00	€ 4.147.700,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 25.236.663,53	€ 16.851.681,76	€ 16.539.449,19	€ 8.838.654,57

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

L'Ente avendo approvato lo schema di Bilancio prima del 31/12/2023, al momento della redazione dello stesso non ha costituito il Fondo Pluriennale Vincolato

Il Revisore ricorda che nella costituzione del FPV, al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese di investimento al 1° gennaio 2024, l'Ente dovrà applicare correttamente il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, avendo riguardo in particolare ai punti 5.4.8 (spese di progettazione) e 5.4.9 (spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori) e tenendo conto delle novità introdotte dal D.lgs. 36/2023 come precisato dalla FAQ n. 53 di Arconet. Gli uffici dovranno prestare particolare attenzione alla re-imputazione degli impegni di spesa affinché sia correlata con la costituzione del FPV da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2024-2026, nonché con gli impegni pluriennali.

Sarà cura del Revisore verificare la corretta elaborazione e gestione dei cronoprogrammi ed evidenziare gli eventuali ritardi nella realizzazione delle spese di investimento per mancata osservanza del cronoprogramma

FAL – Fondo anticipazione liquidità

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

Equilibri di bilancio

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2024 Previsioni di competenza	2025 Previsioni di competenza	2026 Previsioni di competenza
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.063.291,97 €			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	- €	- €	- €
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	- €	- €	- €
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.174.947,11 €	4.111.749,19 €	4.110.954,57 €
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		- €	- €	- €
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	- €	- €	- €
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.037.995,37 €	3.971.203,17 €	3.967.475,14 €
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		- €	- €	- €
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		51.052,09 €	51.052,09 €	51.052,09 €
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	- €	- €	- €
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	116.951,74 €	120.546,02 €	123.479,43 €
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		- €	- €	- €
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		- €	- €	- €
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾	(+)	- €	- €	- €
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		- €		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	- €	- €	- €
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		- €	- €	- €
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	- €	- €	- €
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	- €	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	- €	- €	- €
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	8.529.034,65 €	8.280.000,00 €	580.000,00 €
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	- €	- €	- €
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	8.549.034,65 €	8.300.000,00 €	600.000,00 €
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	- €	- €	- €
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	- €	- €	- €
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	- €	- €	- €
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	- €	- €	- €
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	- € - €	- € - €	- € - €
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	- €	- €	- €
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	- €	- €	- €
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	- €	- €	- €
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	- €	- €	- €
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	- €	- €	- €
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	- €	- €	- €
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	- €	- €	- €
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	- €	- €	- €
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		- 0,00 €	0,00 €	- 0,00 €

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

Si ricorda che la RGS con la Circolare n. 5/2023 ha confermato che i singoli Enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al d. lgs 118/2011.

L'importo di euro 15.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale sono costituite da proventi vendita loculi cimiteriali.

Il saldo positivo di parte corrente pari ad €. 5.000,00 è destinato a:

- al finanziamento delle spese in c/capitale.

L'equilibrio finale è pari a zero.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2024-2026 non è stata prevista l'applicazione di avanzo accantonato/vincolato presunto.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha allegato i prospetti A1, A2 ed A3.

Gli enti che hanno il FAL in sede di bilancio di previsione possono applicare la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL stesso, sulla base della determinazione del risultato presunto di amministrazione, dando evidenza nella nota integrativa della copertura delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità attraverso le entrate correnti, e non dall'utilizzo del FAL.

Previsioni di cassa

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31.12	4.250.755,38	3.593.637,80	4.063.291,97
di cui cassa vincolata ⁽¹⁾	3.406.333,24	4.024.165,76	1.725.699,40

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI	
	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2024
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	4.063.291,97
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.196.124,12
2 Trasferimenti correnti	2.451.437,01
3 Entrate extratributarie	2.362.083,61
4 Entrate in conto capitale	10.762.689,72
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	241.660,61
6 Accensione prestiti	241.660,61
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	4.422.007,72
TOTALE TITOLI	21.677.663,40
TOTALE GENERALE ENTRATE	25.740.955,37

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI	
	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2024
1 Spese correnti	6.719.745,64
2 Spese in conto capitale	12.836.145,83
3 Spese per incremento attività finanziarie	241.660,61
4 Rimborsamento di prestiti	116.952,54
5 Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7 Spese per conto terzi e partite di giro	4.243.108,88
TOTALE TITOLI	24.157.613,50
SALDO DI CASSA	1.583.341,87

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente **si** è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere anche se non ha uno specifico programma;
- il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL;
- le entrate riscosse dagli addetti alla riscossione vengono versate presso il conto di tesoreria dell'Ente con la periodicità prevista dalla normativa o dai regolamenti;

- la previsione di cassa relativa all'entrata è effettuata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate;
- gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili;
- i singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno partecipato all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa;
- le previsioni di cassa per la spesa corrente, per il rimborso di prestiti e per le altre spese correnti o di investimento finanziate con il margine differenziale di competenza sono state determinate sulla base della sommatoria delle entrate correnti che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa libera.
- le previsioni di cassa per la spesa del titolo II tengono conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.
- le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale sono coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate senza generare fittizio surplus di entrata vincolata con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.

L'Organo di revisione ritiene che:

- le previsioni di cassa rispecchiano gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese;
- non sono state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2024 comprende la cassa vincolata per euro 1.725.699,40 ed il dato inserito è quello risultante dalla Tesoreria al momento della redazione del Bilancio.

Il Revisore ricorda che l'art. 1, comma 471 ter-della Legge di Bilancio 2023 dispone, in deroga all'articolo 222 del TUEL, di estendere l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali. L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi è attualmente già disposto sino al 2022 (art. 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019) (comma 471 ter).

Relativamente alla costituzione della cassa vincolata il Revisore ricorda che la stessa viene costituita nel momento in cui l'entrata viene incassata prima di aver effettuato il relativo pagamento sull'impegno di spesa la cui copertura finanziaria è garantita dall'accertamento dell'entrata vincolata. «A tal proposito si richiama la deliberazione n. 17/2023/QMIG delle Sezioni Autonomie che ha enunciato il seguente principio di diritto: «Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l'approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative. Le entrate indicate dalla Sezione remittente si considerano vincolate nei termini di cui in motivazione».

Tale principio di diritto porta a considerare vincolate in termini di cassa le seguenti entrate:

- – sanzioni codice della strada;
- – proventi dei parcheggi a pagamento;
- – imposta di soggiorno e contributo di sbarco;
- – titoli abitativi edilizi e relative sanzioni (contrariamente a quanto indicato da Arconet nella FAQ 28/2018);
- – quota del 10% su alienazioni immobiliari.

che si aggiungono alle entrate (già incassate) per le quali gli enti provvedono già a costituire la cassa vincolata e più precisamente:

- – vincoli derivanti da trasferimenti;
- – vincoli derivanti da finanziamenti.”

Si ricorda, inoltre, quanto previsto dal punto 10.5 del principio contabile dell'allegato 4/2.

Si invitano pertanto tutti i responsabili a prestare sempre la massima attenzione.

Utilizzo proventi alienazioni

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

N.B. Si ricorda che i proventi da alienazione del patrimonio disponibile (ai sensi dell'art.1 comma 443 della legge 228/2012 e dell'art.56 bis, comma 11, D.L.n.69/2013), nella misura del 10% devono finanziare obbligatoriamente e prioritariamente l'estinzione anticipata dei mutui e poi le spese di investimento. Per i proventi derivanti dalla cessione di aree oggetto di trasferimento demaniale si applica quanto previsto dall'art. 56 bis, comma 10 D.L. n.69/2013.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'Organo di revisione ha verificato che Ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti effettuata nel 2020 per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L. 78/2015.

Il revisore ricorda che per gli anni dal 2015 al 2025, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- ✓ *Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
 - b) condoni;*
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
 - d) entrate per eventi calamitosi;*
 - e) alienazione di immobilizzazioni;*

- f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- ✓ Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
- a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente codificato ai fini della transazione elementare le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti.

L'Organo di revisione ha verificato che, ai fini degli equilibri di bilancio, vi è un coerente rapporto tra entrate e spese non ricorrenti.

Nota integrativa

Il Revisore ricorda che la nota integrativa deve rispettare il Principio contabile Allegato 4/1 ai seguenti paragrafi precisa:

§ 9.11.2 *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

§ 9.11.3 La nota deve analizzare altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati devono essere indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 365^1)]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento agli stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

¹ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, deve essere predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento devono essere costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;*
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);*
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;*
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.*

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità sono nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, deve essere dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo deve essere distinto nelle seguenti componenti ²:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,*
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,*
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.*

² La seconda e terza componente è eventuale.

Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) deve descrivere le modalità di quantificazione della stessa;*
- b) deve dare atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;*
- c) deve riportare l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.*

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

9.11.7 *Gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.*

Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione.

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa deve descrivere la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna

componente del disavanzo, deve indicare le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

L'Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta le tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente
- c) manca l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente in quanto non utilizzato;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili;
- ed) manca l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti in quanto non sussiste la fattispecie;
- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, fattispecie non presente;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

Entrate

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2024-2026, alla luce della manovra disposta dall'Ente, l'Organo di revisione ha analizzato in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune non ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF.

IMU

L' Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'Ente con proposta di delibera di C.C. n. 52/2023 ha confermato le aliquote del 2023 ma non come da tabella ministeriale in quanto l'approvazione dello schema Ministeriale è stato prorogato alla previsione 2025.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:

IMU	Esercizio 2023 (assestato o rendiconto)	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
IMU	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00

Il DDL di Bilancio 2024 prevede un "nuovo" contributo da parte degli enti locali a favore della finanza pubblica. Il contributo determinerà un taglio del fondo di solidarietà comunale.

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2023 (assestato o rendiconto)	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TARI	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00
<i>FCDE competenza</i>		€ 5.282,41	€ 5.282,41	€ 5.282,41

In particolare, per la TARI, l'Ente ha previsto nel bilancio 2024, la somma di euro 360.000,00, confermando quanto previsto rispetto alle previsioni definitive 2023.

La TARI è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

N.B. Si ricorda che il PEF deve essere validato prima dell'approvazione delle tariffe costituendo atto presupposto delle stesse (art.1, comma 683, legge n.147/2013) e il termine attualmente in vigore per approvare le tariffe TARI rimane fissato al 30 aprile 2024.

- il pagamento della TARI avviene tramite il sistema di F24.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'IMU e alla TARI, l'Ente non ha istituito altri tributi.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Titolo 1 - recupero evasione	Accertato 2022	Previsione 2024		Previsione 2025		Previsione 2026	
		Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Recupero evasione IMU/ICI	€ 45.061,78	€ 28.000,00		€ 28.000,00		€ 28.000,00	
Recupero evasione TASI		€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00	
Recupero evasione TARI	€ 12.500,00	11.000,00 €		11.000,00 €		11.000,00 €	
ICP		500,00 €		500,00 €		500,00 €	
	€ -	€ -		€ -		€ -	

L'Organo di revisione ritiene che la quantificazione è congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non è stato inerte rispetto ai termini di prescrizione per le azioni di recupero.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
sanzioni ex art.208 co 1 cds	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	€ -	€ -	€ -
TOTALE SANZIONI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	€ -	€ -	€ -
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

L'Organo di revisione ritiene la quantificazione dello stesso congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 2.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285):

a) Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade A), il 25% €. 500,00;

b) Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature C) €.500,00;

c) Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente il 50% €.1.000,00;

Con atto di Giunta n. 115 in data 07/12/2023 la somma di euro 4.000,00 è stata destinata totalmente negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 0,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 2.000,00,

- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0,00.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

-Proventi da utilizzo di edifici comunale anni 2024/2026 €. 1.000,00,

--Fitti diversi per antenne su immobili comunali anni 2024/2026 €. 8.350,04 di cui a FCDE €.204,96;

-Proventi cessioni cartagr. 2024/2026 €. 2.000,00,

-.Fitti caserma carabinieri anni 2024/2026 €.14.038,60, di cui al FCDE €.1.617,74.

-Fitti attivi Tançarè 2024/2026 €.10.000,00,

-Fitti locale Belvedere 2024/2026 €.6.012,00,di cui al FCDE €.682,64.

Proventi dei servizi pubblici e vendita di beni

L'organo esecutivo con deliberazione n. 113 del 07.12.2023, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura seguente:

servizio	Entrate/previsione 2024	Spese/previsione 2024	% copertura 2024
soggiorno climatico terza età	33.280,00	38.000,00	87,58%
Mense scolastiche	54.000,00	119.220,40	45,29%
servizio estivo per minori	11.000,00	32.000,00	34,38%
progetti "Vivere il mare"	6.500,00	15.000,00	43,33%
Totale	104.780,00	204.220,40	51,31%
FCDE	864,00		

E' previsto un FCDE di €. 278,35 per proventi rette SAD.

Relativamente al servizio di gestione degli impianti sportivi, il Revisore evidenzia la totale mancanza di entrate rispetto alle spese pertanto, invita l'Amministrazione a regolarizzare tramite stipule di convenzioni, i rapporti tra l'Ente e gli utenti che usufruiranno di detti impianti, prevedendo il pagamento di un canone d'uso per garantire sempre un'effettiva copertura dei costi.

Si invita altresì ad adottare sempre per l'erogazione di servizi specifici, regolamenti che stabiliscano in modo chiaro ed equilibrato i criteri di pagamento delle rette per la copertura dei costi.

Proventi Azienda Elettrica

L'Ente gestisce il servizio elettrico ed è prevista un'entrata per tutto il triennio pari ad €. 300.000,00 di cui a FCDE €.40.871,29.

Proventi sovracanone ENEL €.14.218,93

Canone unico patrimoniale

Il dettaglio delle previsioni dei proventi derivanti dal Canone Unico Patrimoniale è il seguente:

Titolo 3	Accertato 2022	2023	Previsione 2024		Previsione 2025		Previsione 2026	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Canone unico patrimoniale occupazione di suolo pubblico	2.836,23	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ -
Canone unico patrimoniale pubblicità	1.416,00	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2022 (rendiconto)	44.275,06	€ -	44.275,06
2023 (assestato o rendiconto)	€ 28.000,00	€ -	€ 28.000,00
2024	€ 28.000,00	€ -	€ 28.000,00
2025	€ 28.000,00	€ -	€ 28.000,00
2026	€ 28.000,00	€ -	€ 28.000,00

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente rispetta i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n. 232/2016 art.1 comma 460 e smi e dalle successive norme derogatorie.

Spese per titoli e macro aggregati

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni tenendo conto del tasso di inflazione programmata.

Le previsioni degli esercizi 2024-2026 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dal consuntivo 2022 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		consuntivo 2022	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
101	Redditi da lavoro dipendente	€ 742.047,96	€ 801.179,11	€ 801.179,11	€ 801.179,11
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 691.531,51	€ 102.790,48	€ 103.137,45	€ 103.178,35
103	Acquisto di beni e servizi	€ 3.423.573,35	€ 2.136.254,50	2.072.709,93	2.072.669,03
104	Trasferimenti correnti	€ 654.867,19	€ 828.707,04	€ 828.707,04	€ 828.707,04
105	Trasferimenti di tributi	0,00	€ -	€ -	€ -
106	Fondi perequativi	0,00	€ -	€ -	€ -
107	Interessi passivi	93.932,22	€ 95.795,52	€ 92.200,92	€ 88.472,89
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	€ -	€ -	€ -
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	€ -	€ -	€ -
110	Altre spese correnti	1.954,00	€ 73.268,72	€ 73.268,72	€ 73.268,72
Totale		5.607.906,23 €	4.037.995,37	3.971.203,17	3.967.475,14

Spese di personale

L'Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale è contenuto entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

	Media 2011/2013	Bilancio 2024
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 787.424,87	€ 801.179,11
Spese macroaggregato 103	€ 3.332,29	€ 6.690,00
Irap macroaggregato 102	€ 43.595,95	€ 50.175,80
diritti di rogito		€ 2.000,00
Spese macroaggregato 104		
straordinario altre amministrazioni		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	€ 834.353,11	€ 860.044,91
(-) Componenti escluse (B)	€ 43.165,23	€ 90.987,28
(-) Spese per il personale successive al DM 2020 (art.7, comma 1 DM 17/03/2020)		€ 47.734,10
di cui rinnovi contrattuali		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 791.187,88	€ 721.323,53
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562		

Tetto di spesa personale tempo determinato			2024/2026
Retribuzione personale tempo determinato		€ 10.100,00	
Oneri personale a tempo determinato		€ 3.535,00	
Irap personale tempo determinato		€ 858,50	
TOTALE LIMITE 2009		€ 14.493,50	13.820,84 €

Nel DUP , sezione specifica del fabbisogno del personale si riporta che nel corso del triennio 2024-2026 si prevede di assumere le due figure professionali già previste dal fabbisogno del triennio precedente:

- un operatore esperto tecnico manutentivo con qualifica di elettricista a tempo indeterminato e part time a 18 ore settimanali,
- un istruttore tecnico geometra a tempo indeterminato e part time a 18 ore settimanali, come riportato nella tabella sottostante:

Profilo professionale	Ore settimanali	Spesa prevista	Scadenza contratto	Modalità assunzione
Istruttore tecnico geometra	18	€ 16,041,80	Indeterminato	Concorso / scorrimento graduatoria
Operatore esperto tecnico manutentivo con qualifica	36	€ 28,523,31	Indeterminato	Concorso / scorrimento graduatoria

Viste le determinazioni del responsabile del servizio finanziario n. 571 e 572 del 12/06/2023, con le quali venivano quantificati e approvati i limiti per le nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato.

Verificato che i suddetti limiti sono pari rispettivamente a € 913.790,13 per il personale a tempo indeterminato, con un incremento possibile pari a € 205.425,69 e a € 14.493,50 per il personale a tempo determinato, come dimostrato, per il tempo indeterminato, dal seguente calcolo che è allegato alla determina n. 571/2023:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO	VALORE	FASCIA
		2023		
	Popolazione al 31 dicembre	2022	2625	c
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022	742.047,96€ (f)	
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2019		708.364,44€ (a1)	
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2020	4.504.546,90€	
		2021	5.139.891,80€	
		2022	5.625.909,23€	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		5.090.116,91€	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	56.503,42€	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)	5.033.612,49€	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette (a)/(b)	(c)		14,74%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)		27,60%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)		31,60%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento lordo massimo delle spese per assunzioni a tempo indeterminato - (f)(g) + c - (f)(g)	(f)	647.229,09€
Sottrazione tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f)(f)	1.389.277,05€
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2023	28,00%
Incremento massimo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a)(f) * (h)	(f)	206.425,69€
Rentis assunzioni di dipendenti (art. 3, c. 2) (v. foglio "Rentis assunzioni")	(i)	0,00€
Migliore alternativa tra (g) e (f) in presenza di crediti assunzionali (Parere RG 3)	(m)	206.425,69€
Tetto di spesa complessivo del piazzato tra incrementi da Tab. 2 e rentis assunzionali - (a)(f) + (m)	(n)(f)	913.790,13€
Controllo con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RG 3) - (n)(f) < (d)	(n)	913.790,13€
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	913.790,13€

Con Delibera di Giunta Comunale n° 58/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e organizzazione -Piao 2023-2025.

L'art. 33, D.L. n. 34/2019 ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (D.M. 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111/2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di

personale. Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa pari a € 801.179,11, relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2024-2026, tiene conto di quanto indicato nel DUP ed è coerente:

- ✓ con il limite della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- ✓ (per gli enti che nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità interno) dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 14.493,50.

La spesa prevista per il triennio 2024/2026 ammonta ad €. 47.734,10.

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa di personale tiene conto degli effetti prodotti dal rinnovo del CCNL 2019-2021.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha predisposto la pianificazione del fabbisogno del personale 2024-2026 in maniera coerente ai progetti del PNRR.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente non ha in servizio e non prevede di assumere personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del D.L. 152/2021.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008)

Nel triennio 2024/2026 non si prevede di fare ricorso ad incarichi e consulenze.

Sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare".

Si ricorda che i contratti di collaborazione possono essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente deve dotarsi di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente dovrà pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Il Revisore ricorda l'obbligatorietà per l'Ente alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente di tutti i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge).

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste sono pari:

- per il 2024 ad euro 8.549.034,65,
- per il 2025 ad euro 8.300.000,00,
- per il 2026 ad euro 600.000,00;

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione è allegato un prospetto che identifica per ogni spesa in conto capitale la relativa fonte di finanziamento.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2024-2026 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'Organo di revisione ha verificato che Ente non ha in essere e non intende acquisire beni con contratto di PPP.

FONDI E ACCANTONAMENTI

Fondo di riserva di competenza

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macro aggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2024 - euro 18.000,00 pari allo 0,44% delle spese correnti;

anno 2025 - euro 18.000,00 pari allo 0,45% delle spese correnti;

anno 2026 - euro 18.000,00 pari allo 0,45% delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 800.000,00.

- la consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. *(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)*

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato che:

- nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di:

- euro 51.052,09 per l'anno 2024;
- euro 51.052,09 per l'anno 2025;
- euro 51.052,09 per l'anno 2026;

gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, corrispondono con quanto riportano nell'allegato c), colonna c).

BILANCIO 2024

DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	% a bilanci o del FCDE	Stanziamen- to FCDE
TARI	100%	100%	5.282,41
Proventi azienda elettrica	100%	100%	40.871,29
Proventi SAD	100%	100%	278,35
Proventi dai servizi di istruttoria e autorizzazioni	100%	100%	1.362,19
Fitti attivi concessioni per antenne poste su immobili comunali	100%	100%	204,96
Fitti attivi caserma dei carabinieri	100%	100%	1.617,74
Fitti attivi Belvedere	100%	100%	682,64
Proventi concessione loculi	100%	100%	752,51
TOTALE	51.052,09		

BILANCIO 2025

DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	% a bilanci o del FCDE	Stanziamen- to FCDE
TARI	100%	100%	5.282,41
Proventi azienda elettrica	100%	100%	40.871,29
Proventi SAD	100%	100%	278,35

Proventi dai servizi di istruttoria e autorizzazioni	100%	100%	1.362,19
Fitti attivi concessioni per antenne poste su immobili comunali	100%	100%	204,96
Fitti attivi caserma dei carabinieri	100%	100%	1.617,74
Fitti attivi Belvedere	100%	100%	682,64
Proventi concessione loculi	100%	100%	752,51
TOTALE	51.052,09		

BILANCIO 2026

DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	% a bilanci o del FCDE	Stanziamen- to FCDE
TARI	100%	100%	5.282,41
Proventi azienda elettrica	100%	100%	40.871,29
Proventi SAD	100%	100%	278,35
Proventi dai servizi di istruttoria e autorizzazioni	100%	100%	1.362,19
Fitti attivi concessioni per antenne poste su immobili comunali	100%	100%	204,96
Fitti attivi caserma dei carabinieri	100%	100%	1.617,74
Fitti attivi Belvedere	100%	100%	682,64
Proventi concessione loculi	100%	100%	752,51
TOTALE	51.052,09		

L'Organo di revisione ha verificato:

- la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.
- che l'Ente per calcolare le percentuali ha utilizzato uno dei tre metodi consentiti come definiti dall'esempio n. 5 del principio contabile All. 4/2 alla luce delle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello stesso principio in seguito al DM del 25/07/2023.

L'Ente ha utilizzato il metodo della Media Semplice per il quinquennio 2018/2022.

- che l'Ente nella scelta del livello di analisi ha fatto riferimento alla risorsa o ai capitoli;

- che la nota integrativa non fornisce illustrazione delle entrate che l'Ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione.

- che l'Ente si è avvalso della c.d. "regola del +1" come da FAQ 26/27 di Arconet e come anche indicato nell'esempio n. 5 del principio contabile All. 4/2 (alla luce delle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello stesso principio in seguito al DM del 25/07/2023) che prevede la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente;

- l'Ente ai fini del calcolo della media non si è avvalso nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto alcun fondo rischi contenzioso.

- l'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2024-2026 accantonamenti in conto competenza per altre spese potenziali.

Nella missione 20, programma 3, sono previsti i seguenti accantonamenti:

DESCRIZIONE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Indennità di fine mandato del sindaco	716,63	716,63	716,63
Fondo oneri rinnovi contrattuali	42.227,28	42.227,28	42.227,28

Fondo garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2022, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863). L'Ente alla data della redazione del Bilancio **rispetta** i criteri previsti dalla norma, e pertanto non è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Descrizione	Importo/valore	Accantonamento al fondo di garanzia
Acquisto di beni e servizi di parte corrente - bilancio 2024 (stanziamenti macro 1.03)	2.138.816,33 €	
Acquisto di beni e servizi di parte capitale - bilancio 2024 (stanziamenti macro 2.03)	7.127.448,75 €	
<i>a detrarre: Stanziamenti finanziati da entrate di natura vincolata</i>	7.127.448,75 €	
Totale stanziamenti per acquisto di beni e servizi - bilancio 2024	2.138.816,33 €	
1° parametro: riduzione stock di debito commerciale scaduto (comma 859, lett. a)		
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2021 comunicato alla PCC	8.853,56 €	
Obiettivo di riduzione stock debito scaduto al 31/12/2021 (-10%)	7.968,20 €	
Stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2022	121.810,58 €	
Ammontare fatture ricevute nell'anno 2022 (titolo I e titolo II)	3.530.000,00 €	
Limite del 5% delle fatture ricevute	176.500,00 €	
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2022 è ridotto del 10% rispetto a quello rilevato al 31/12/2020?	NO	
Lo stock di debito scaduto al 31/12/2022 è inferiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno?	SI	
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	0%	
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancata riduzione dello stock di debito al 31/12/2022		0
2° parametro: Indicatore di ritardo nei pagamenti (comma 859, lett. b)		
Ritardo dei pagamenti anno 2022 (indicare la fascia di ritardo)	Nessun ritardo	
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	0%	
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto dei tempi di pagamento		0
3° parametro: rispetto adempimenti (comma 868)		
L'ente ha provveduto a comunicare alla PCC le informazioni sui pagamenti delle fatture?	SI	
L'ente ha pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti scaduti ai sensi del d.lgs. 33/2013?	SI	
L'ente ha comunicato alla PCC lo stock di debito scaduto al 31/12/2018 ai sensi del comma 867 legge 145/2018?	SI	
% di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali	0%	
Fondo di garanzia debiti commerciali per mancato rispetto adempimenti comma 868 legge 145/2018		0
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DA STANZIARE NEL BILANCIO 2024		0

Nel caso in cui l'Ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nella missione 20, programma 3 non ha stanziato il fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente tranne che per alcune fatture di Abbanoa;
- **ha** effettuato le attività organizzative necessarie per garantire il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, per il triennio 2024/2026 non prevede di attivare fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art. 203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ricorda che nel caso si dovesse fare ricorso all'indebitamento, le programmate operazioni di investimento dovranno essere accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali dovranno essere evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2).

L'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione					
Anno	2022	2023	2024	2025	2026
Residuo debito (+)	2.746.554,04	2.871.335,73	2.746.174,67	2.629.222,93	2.508.676,91
Nuovi prestiti (+)	241.660,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	116.878,92	125.161,06	116.951,74	120.546,02	123.479,43
Estinzioni anticipate (-)					
Altre variazioni					
Totale fine anno	2.871.335,73	2.746.174,67	2.629.222,93	2.508.676,91	2.385.197,48
Nr. Abitanti al 31/12	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00
Debito medio per abitante	1.105,64	1.057,44	1.012,41	965,99	918,44

Il Revisore ricorda che i dati non devono comprendere l'eventuale debito residuo per il FAL poiché non costituisce indebitamento anche se confluisce nello stato patrimoniale tra i debiti finanziari.

L'Ente nel 2024 estingue completamente tutti i mutui in essere.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale					
Anno	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri finanziari	93.932,22	99.671,66	95.795,52	92.200,92	88.472,89
Quota capitale	116.878,92	125.161,06	116.951,74	120.546,02	123.479,43
Totale fine anno	210.811,14	224.832,72	212.747,26	212.746,94	211.952,32

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto:

	2022	2023	2024	2025	2026
Interessi passivi	93.932,22	99.671,66	95.795,52	92.200,92	88.472,89
entrate correnti	4.504.454,69	5.139.891,60	5.625.909,23	7.253.223,68	4.174.947,11
% su entrate correnti	2,09%	1,94%	1,70%	1,27%	2,12%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente non prevede l'estinzione anticipata di prestiti.

Il Revisore ricorda che gli enti con popolazione ≥ 5.000 abitanti possono utilizzare quote di avanzo destinato a investimenti per l'estinzione anticipata dei prestiti (successivamente all'approvazione del rendiconto, verificando la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 187, co. 2, lett. e) del TUEL, somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del FCDE; garanzia di un pari livello di investimenti aggiuntivi).

All'Organo di revisione non risulta che l'Ente abbia prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali doveva essere costituito un accantonamento.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di Revisione prende atto che l'Ente non ha società/organismi partecipati in perdita per i quali debba ripianare le perdite.

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.lgs. 175/2016)

L'Ente con proposta di delibera di C.C. n. 51/2023, ha provveduto all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016. Tale adempimento è obbligatorio effettuarlo entro il 31/12/2023 per cui il Revisore invita al rispetto di termini per l'adozione dell'atto da parte del Consiglio Comunale onde evitare l'applicazione di sanzioni previste dalla legge.

Garanzie rilasciate

Non è previsto il rilascio di garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente si è dotato di soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR, anche mediante modifiche ai regolamenti interni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente sta provvedendo ad attivare un sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste dalle indicazioni delle circolari RGS sul PNRR.

L'Organo di revisione ha verificato che il sistema dei controlli interni dell'Ente è adeguato a individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli Interventi a valere sul PNRR.

Con riguardo ai progetti PNRR in essere si riporta il prospetto delle attività in corso inserite nella nota di aggiornamento al DUPS e nella Nota Integrativa.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 05/10/2022 si è provveduto alla ricognizione di questi interventi non nativi PNRR, in modo da effettuare la perimetrazione e dare atto che saranno trattati come progetti PNRR, così come stabilito dalla normativa che si è susseguita sui fondi PNRR e, in particolare, dal Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR approvato con la Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 26 in data 29 luglio 2022.

Di seguito le tabelle che indicano lo stato attuale dei progetti:

PROGETTI NON NATIVI PNRR

DESCRIZIONE	MISSION E	IMPORTO FINANZIATO	ACCERTATO	INCASSATO	IMPEGNATO	SPESO
Manutenzione straordinaria viabilità rurale	M2.C4.2.2	€ 176.000,00	€ 154.551,19	€ 32.000,00	€ 154.551,19	€ 154.551,19
Efficientamento energetico caserma carabinieri	M2.C4.2.2	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 48.133,93	€ 0,00
Efficientamento energetico scuola dell'infanzia	M2.C4.2.2	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 48.658,84	€ 48.658,84
Messa in sicurezza edificio scolastico	M2.C4.2.2	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 96.825,06	€ 94.438,29

Progetti PNRR P.A. digitale provenienti dal 2023

DESCRIZIONE	MISSION E	IMPORTO FINANZIATO	ACCERTATO	INCASSATO	IMPEGNATO	SPESO
Migrazione al cloud	M1.C1.1.2	€ 77.897,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.480,00	€ 0,00
Adozione identità digitale	M1.C1.1.4	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.880,00	€ 0,00
Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	M1.C1.1.4	€ 79.922,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.689,00	€ 0,00
Adozione e sviluppo AppIo	M1.C1.1.4	€ 12.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.490,00	€ 0,00
Adozione e sviluppo PagoPa	M1.C1.1.4	€ 14.568,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.200,00	€ 0,00
Notifica piattaforme digitali	M1.C1.1.5	€ 23.147,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.201,20	€ 0,00

Nel 2024 è prevista l'entrata da Contributo Ministero Interno PNRR M2 C4 2.2 per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile art. 1 commi 29-37 L. 160/2019 annualità 2024 C.S. 546464, per €. 50.000,00.

Da sottolineare che, gli interventi finanziati dalla precedente tabella, sono a rendicontazione slum-up, ovverosia viene rendicontato solo il raggiungimento dell'obiettivo concordato in sede di presentazione della domanda di finanziamento alla data prevista dal cronoprogramma, senza presentazione e rendicontazione dei costi sostenuti.

Anche la liquidazione del finanziamento viene effettuata a intervento concluso e l'accertamento può essere preso solo nell'anno previsto di conclusione del procedimento.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa e di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati rendendoli disponibili per le attività di controllo e audit.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art.15,co.4,d.l.n.77/2021 e ha, quindi, accertato entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante.

L'Organo di revisione sta procedendo ad effettuare delle verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR, anche tramite l'utilizzo del sistema ReGiS.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle regole contabili previste per i fondi del PNRR così come richiamate dalla FAQ 48 di Arconet anche con riferimento alle somme messe a disposizione dal Decreto Opere Indifferibili.

L'Ente non ha imputato a carico dei fondi del PNRR una quota di spesa di personale.

Il Revisore invita sempre tutti i responsabili, relativamente ai trasferimenti a valere sul PNRR, ognuno per la propria competenza, al rispetto scrupoloso e puntuale delle regole fissate da Leggi, Circolari e Faq, per il preciso sviluppo dei progetti, onde evitare che anomalie nei procedimenti possano determinare il mancato riconoscimento dei trasferimenti con conseguenti gravi danni patrimoniali all'Ente.

Si ricorda che è obbligatorio avere la codifica dei capitoli di entrata e di spesa (missione, componente, investimento e CUP) e la tracciabilità e il rispetto dei tempi di pagamento. Per cui si esorta a contabilizzare in modo corretto e puntuale rispettando quanto previsto dalla normativa.

Si ricordano gli obblighi del soggetto attuatore relativamente ai compiti e responsabilità:

- La garanzia della tracciabilità delle operazioni;
- La faq Arconet n. 48 del 15 dicembre 2021;
- Il cronoprogramma PNRR e la corretta iscrizione a bilancio del FPV;
- Le anticipazioni sul PNRR e S.A.L.;
- I controlli di regolarità amministrativo e contabile;
- La Circolare del MEF/RGS n. 28 del 04 luglio 2022 "PNRR Controllo di regolarità amministrativo e contabile sugli atti di gestione delle risorse PNRR – prime indicazioni operative";
- L'adozione di misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;
- La circolare del MEF/RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 "PNRR -Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021;

– Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”.

- la Faq n. 3 della RGS;

-la circolare del MEF n.29 del 26/07/2022 e la circolare MEF n. 30 del 11/08/2022;

Si ricorda che Il PNRR impone di adeguare gli strumenti di programmazione e la stessa Ragioneria generale dello Stato lo ribadisce con la circolare n. 29/2022.

A livello programmatico, ogni Ente è tenuto ad aggiornare il proprio DUP e, se previsto, inserire i lavori nel “piano triennale delle opere pubbliche” e nel “piano annuale dei lavori” in coerenza con il bilancio e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Si ricorda la Faq n. 3 della RGS la quale specifica che “le risorse relative ai progetti finanziati nell’ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l’art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali.

Poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi” nel rispetto delle disposizioni previste dal pca 4/2 e del Tuel.

Si ricorda che alla circolare MEF/RGS n. 27 del 21 giugno 2022 “PNRR – Monitoraggio delle misure PNRR, sono allegate le Linee guida per il Monitoraggio del PNRR, con le quali si forniscono indicazioni sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS.

La circolare MEF/RGS n. 40 del 05 dicembre 2022 “PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC): trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi.”, congiuntamente alle Linee Guida allegate, fornisce alle Amministrazioni centrali titolari di programmi e interventi del Piano, nonché responsabili del monitoraggio degli interventi e dei programmi e della verifica dell’alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. 229/2011 (BDAP/MOP), indicazioni specifiche per adempiere al meglio a questo ruolo nel rapporto con i soggetti attuatori, ovvero i titolari degli interventi. La piena attuazione di quanto riportato in questo documento è quindi condizione imprescindibile per il corretto monitoraggio degli investimenti ricompresi nel PNC.

Pubblicati i chiarimenti della Ragioneria dello Stato concernente la metodologia per rendicontare le opere interessate dal Fondo per il caro materiali su Regis.

Il Revisore sottolinea che sono state pubblicate le faq, disponibili sulla parte riservata del sito Area Rgs, che affrontano diversi fondamentali aspetti tra i quali:

- “la tracciabilità contabile: il contributo Foi incrementa il finanziamento destinato in origine alla stessa opera, per cui segue le stesse regole di tracciabilità del finanziamento principale. In questo ambito occorre assicurarsi che la quota del Fondo sia inserita negli stessi capitoli di bilancio in cui sono stanziati le risorse PNRR o le altre (per esempio, Pnc) per finanziare l’opera.

-le modalità di erogazione del Foi (per il Pnrr) seguono le stesse regole del finanziamento principale per cui, ai fini delle richieste di anticipazione e la rendicontazione, sia l’Amministrazione titolare che la stazione appaltante devono considerare, come valore finanziario dell’intervento, l’importo Pnrr aumentato dalla quota Foi.

Per quanto riguarda, invece, il Pnc o altre linee di finanziamento, le modalità di erogazione del Foi verranno comunicate con una successiva circolare.

In entrambi i casi, comunque, le Amministrazioni titolari delle misure dovrebbero dare priorità all’uso delle risorse finanziarie disponibili per le singole misure/linee di intervento.

Le faq chiariscono, tuttavia, che le economie generate da progetti conclusi vengono restituite prioritariamente al Foi, come stabilito dall’articolo 6, sesto comma del Dpcm 28 luglio 2022 (Foi 2022) e dall’articolo 11 del decreto ministeriale 10 febbraio 2023 (Foi 2023).

Con i decreti della Ragioneria generale dello Stato inerenti al Fois 2022 (per esempio, decreto RgS 2 marzo 2023 n. 52 e 26 maggio 2023 n. 159) sono diventate definitive le assegnazioni basate sulle informazioni trasmesse dai soggetti attuatori e validate dalle Amministrazioni titolari.

Secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, articolo 6, comma 6, relativo alle economie generate da progetti conclusi, le risorse del Fois, non più necessarie a coprire il fabbisogno dovuto agli aumenti dei prezzi, devono essere restituite una volta concluso il progetto. Di conseguenza, è essenziale mantenere gli importi Fois nell'apposito accantonamento e non utilizzarli per altre finalità fino a quando non avverrà la restituzione. Gli Enti possono segnalare tale accantonamento nel ReGiS, utilizzando la voce del Quadro Economico (QE) denominata "Altro".

Di particolare rilievo è la nota ANCI sulle norme di interesse previste nel D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".

Si ricorda infine relativamente all'obbligo di apposizione dei relativi loghi del PNRR, sulle indicazioni operative in tema di informazione, comunicazione e pubblicità tutti i soggetti attuatori devono provvedere a dare visibilità agli interventi finanziati valorizzando il logo dell'Unione con esplicito riferimento al finanziamento europeo e all'iniziativa Next Generation EU; gli stessi devono essere apposti anche su ogni atto amministrativo con cui si individuano i requisiti e i criteri per il finanziamento.

Si esortano pertanto tutti i responsabili a gestire gli investimenti PNRR rispettando in modo preciso e puntuale gli obblighi specifici a livello di procedure e rendicontazione poiché, il mancato o impreciso adempimento può comportare la riduzione dei fondi concessi, se non la loro restituzione in caso di erogazione parziale con grave danni gravanti sui Bilanci dell'Ente oltre che potrebbe ravvisarsi danno erariale.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2023;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, esclusa la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei SAL e degli obiettivi del PNRR, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i relativi finanziamenti.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Riguardo agli accantonamenti

Congrua gli stanziamenti della missione 20 come evidenziata nell'apposita sezione.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà

possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

e) Erogazione Contributi

Il Revisore, nell'erogazione dei contributi vari (attività economiche, famiglie, associazioni e quant'altro), raccomanda la puntuale applicazione dei regolamenti comunali in materia o, in mancanza, la preliminare predisposizione e approvazione dei criteri di accesso a tali contributi.

f) Adozione PIAO

Il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione) è un documento unico di programmazione e governance volto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese, semplificando i processi. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209, del 7 settembre, il decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132

Si tratta del regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Introdotta all'articolo 6, del decreto legge n. 80/2021, il cosiddetto "Decreto Reclutamento", il PIAO è un documento unico di programmazione e governance che sostituisce una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre.

L'Organo di Revisione ricorda che il DM 30 giugno 2022, n. 132 all'art. 7 prevede che **"il piano integrato di attività e organizzazione e' adottato entro il 31 gennaio"** mentre l'art. 8, comma 2 prevede che **"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, e' differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"**.

Si ricorda che se il PIAO è omissivo o assente saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs 150/2009, che prevedono:

- divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risulteranno avere concorso alla mancata adozione del PIAO;
- divieto di assumere e affidare incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Si aggiunge anche la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del d.l. 90/2014, riferita alla mancata approvazione della programmazione anticorruzione.

Per cui si invita ad adempiere in modo preciso e puntuale nel rispetto della normativa vigente.

g) PNRR

Come già evidenziato più volte nella relazione, si esortano i responsabili ad effettuare un costante monitoraggio sulle opere relative ai Fondi PNRR, sulle modalità di accertamento, gestione,

rendicontazione e rispetto dei cronoprogrammi anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella FAQ 48 del 15/12/2021(art.9 del d.l. 152/2021, dall'articolo 2 del DM 11 ottobre 2021 e dall'art. 15, co. 3, d.l. n. 77/2021) di Arconet.

L'Ente ai sensi dell'art.7,co.2,DM 11.10.2021, dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea secondo il calendario indicativo stabilito nell'Accordo operativo.

L'Organo di revisione ricorda l'importanza di un sistema interno di audit anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni per individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli Interventi a valere sul PNRR.

Si ricorda altresì che per una corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, è indispensabile effettuare, da parte degli enti beneficiari, dei relativi adempimenti amministrativi tramite il sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche/Investimenti disponibile nella piattaforma BDAP.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente e all'ultimo rendiconto approvato;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
Rag. Michele Raimondo Mura